



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI FORLI'

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|---------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>CAMPANILE</u> | <u>PIETRO</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>BUCCELLI</u> | <u>MORRIS</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>BONAVITA</u> | <u>FRANCO</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]
depositato il 05/02/2018

- avverso RECUPERO n° [redacted] IVA-ALTRO 2012
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FORLI' - CESENA
CORSO MAZZINI 17 47122

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 57/2018

UDIENZA DEL

19/11/2018 ore 09:00

N°

264

PRONUNCIATA IL:


19 NOV. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

1 OTT. 2019

Il Segretario

[Handwritten Signature]



Svolgimento del processo

Tramite il modello F24 datato 16/07/2012 la società ricorrente effettuava una compensazione in orizzontale utilizzando un credito IVA infrannuale di € 5000,00, derivante dalla liquidazione del secondo trimestre la cui relativa istanza veniva presentata in data 24/07/2012 .

Analogamente, tramite il modello F24 datato 16/10/2012 era effettuava una compensazione in orizzontale utilizzando un credito IVA infrannuale di € 5000, 00 derivante dalla liquidazione del terzo trimestre, la cui relativa istanza veniva presentata in data 25/10/2012.

Tali operazioni non corrispondevano al dettato di cui all'art.17 del D.Lgs.241 del 1997, che stabilisce: *“ La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui (in ragione della modifica introdotta con D.L. 16 del 2012, art.8 c.18), può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.”*

La società ha fatto invece i versamenti contestati mediante compensazione anticipando il predetto termine, anzi prima della presentazione della relativa istanza trimestrale.

I crediti utilizzati per i pagamenti sono stati indicati con il codice tributo 6037 e 6038, **detti crediti sarebbero stati disponibili, però, solo a partire dal giorno 16 agosto 2012 e 16 novembre 2012.**

Nell'atto di recupero l'Ufficio ha punito la violazione commessa con l'applicazione di una sanzione pari al 30% dell'importo del credito IVA utilizzato anticipatamente in compensazione.

Nel ricorso parte ricorrente contesta all'Ufficio di aver comminato ai sensi del comma 4 dell'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, la sanzione nella misura del 30% del credito utilizzato, senza però prevedere la possibilità di aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, consistente nella riduzione ad un terzo delle sanzioni irrogate nel caso di pagamento delle somme dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.

Considerato che il comma 3 dell'art. 17, del D.Lgs. n. 472/1997 esclude dalla definizione agevolata (di cui al comma 2 del medesimo articolo) le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi e che lo stesso non opera, invece, alcun riferimento alla fattispecie sanzionata dal (nuovo) comma 4 dell'art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 (indebita compensazione di crediti d'imposta esistenti), parte ricorrente non ritiene giustificato il comportamento dell'Ufficio, nel non applicare anche in questo caso il comma 2.

Motivi della decisione

Il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, tenuto conto delle controdeduzioni dell'Ufficio rileva quanto segue.

La fattispecie del caso di cui trattasi concerne una compensazione fra crediti e debiti effettuata, in entrambi i casi, in anticipo di circa un mese rispetto ai termini previsti dalla norma.

La violazione è di carattere formale e non sostanziale, non essendo derivato per tale tipo di comportamento nessun danno concreto per l'erario e non appare logico assimilare tale casistica alla situazione che si viene a creare con l'omesso o ritardato versamento, per la quale l'art. 17 comma 3 del Dlgs n. 472 del 1997 prevede che “ *in nessun caso si applica la definizione agevolata del comma 2* “

Nella fattispecie parte ricorrente godeva di un credito legittimo nei confronti dell'erario ed ha commesso la violazione formale di utilizzare il medesimo in compensazione con circa un mese di anticipo.

Nel caso in specie il contribuente, trovandosi nella condizione di fruire di un credito, ha commesso una violazione in fase di compensazione per la quale appare legittima la possibilità di fruire della definizione agevolata prevista dal secondo comma dell'art. 17 del D.lgs n. 472 del 1997.

Deve invero rilevarsi che l'orientamento al quale l'Ufficio si è ispirato, desunto dalla circolare n. 1 del 15 gennaio 2010, equipara l'indebita compensazione all'omesso versamento, laddove dette ipotesi sono distintamente sanzionate nei commi 3 e 4 del d.lgs. n. 471 del 1997.

In particolare, detta norma così recita:

“ *1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i*

versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato. (omissis)".

Appare evidente come le ipotesi dell'omesso versamento e – per quanto in questa sede rileva – della violazione delle modalità di utilizzo di un credito di imposta trovino una disciplina distinta, per altro rafforzata dall'allocazione in due distinti commi.

Non appare quindi condivisibile l'affermazione secondo cui nella specie non sia ammissibile la definizione agevolata, atteso che il relativo divieto, prescritto dall'art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997, da intendersi come ipotesi eccezionale insuscettibile di applicazione analogica, riguarda esclusivamente la fattispecie, nella specie non ricorrente, dell'omesso o ritardato pagamento dei tributi, rispetto alla quale, come sopra evidenziato, le irregolari

modalità di ricorso alla compensazione sono specificamente previste e sanzionate.
Deve per altro rilevarsi l'inconferenza del richiamo alla circolare del 2010 sopra indicata,
posto che il sopra indicato comma 4 dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 è stato introdotto
con il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158.

La novità della questione giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese

Forlì, 19/11/2018

Il relatore



Il Presidente

